

Perugia, 02/02/2024
Prot. n. 875/A30

IL PRESIDENTE

- VISTA** la Legge 21.12.1999 n. 508 di riforma delle Accademie di belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati;
- VISTO** il DPR n.132 del 28/02/2002, riguardante il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni Artistiche e Musicali, ai sensi della Legge n. 508/1999;
- VISTO** lo Statuto del Conservatorio di Musica F. Morlacchi di Perugia, approvato con Decreto Miur-Afam n.336 del14/07/2005;
- VISTO** Il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii;
- VISTA** la L. 241/1990 e ss.mm.ii;
- VISTO** il bando prot. N. 1716/A35 del 17/03/2023 "selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di n. 1 posto e la formazione di una graduatoria d'istituto relativa al profilo professionale di coadiutore area prima del ccnl afam del 4 agosto 2010 e ss. mm.ii., da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determinato e/o supplenze";
- DATO ATTO** che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la Pubblica Amministrazione ha la discrezionalità nella scelta relativa all'adozione dell'atto di revoca, tale da legittimare un possibile ripensamento dell'interesse pubblico inizialmente individuato;
- RICHIAMATO** l'art.21 quinqies della L.241/1990 e ss.mm.ii., che, nella prima parte prevede che "per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero in caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'Organo che lo ha emanato";
- RILEVATO** che la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove stante la natura di atto amministrativo generale di un bando

ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento come disposto dall'art.13, primo comma della L.n.241 del 1990 (Consiglio di Stato sez.III sent. 4554/2011)

DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla revoca e che nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della Pubblica Amministrazione è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di revoca d'ufficio.

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante del presente dispositivo:

- di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990, il bando prot. n. 1716/A35 del 17/03/2023 e tutti gli atti ad esso conseguenti con effetto ex nunc;
- di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all'Albo on line del Conservatorio di musica di Perugia F. Morlacchi, sul sito web del Conservatorio F. Morlacchi, sul sito web Afam Bandi <https://afam-bandi.cineca.it> e sul sito InPA <https://www.inpa.gov.it>.

Il Presidente
Prof.ssa Stefania Stefanelli